

COMUNE DI COGOLETO

PROVINCIA DI GENOVA

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA PER LA GESTIONE DEL CICLO DEI RIFIUTI URBANI

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 30/03/2006

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 29/03/2007

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 20/12/2008

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 21/04/2010

INDICE

TITOLO I - NORME GENERALI.....	
Art. 1. Oggetto del Regolamento	3
Art. 2. Gestione dei rifiuti urbani	3
Art. 3. Classificazione dei rifiuti	3
Art. 4. Servizio e costo di gestione	3
Art. 5. Istituzione della tariffa	4
Art. 6. Determinazione della tariffa	4
Art. 7. Tributo ambientale a favore dell'Amministrazione Provinciale	4
Art. 8. Presupposti per l'applicazione della tariffa	5
Art. 9. Soggetti tenuti al pagamento della tariffa	5
TITOLO II - COMMISURAZIONE E CATEGORIE TARIFFARIE	
Art. 10. Locali ed aree soggette	5
Art. 11. Calcolo della tariffa per le utenze domestiche	6
Art. 12. Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche	7
Art. 13. Esclusioni dal presupposto per l'applicazione della tariffa	8
Art. 14. Agevolazioni	9
Art. 15. Riduzioni	10
Art. 16. Tariffa giornaliera	10
Art. 17. Manifestazioni ed eventi	11
TITOLO III - DICHIARAZIONI, VERIFICHE, RISCOSSIONE.....	
Art. 18. Dichiarazioni	11
Art. 19. Compiti dell'Amministrazione	13
Art. 20. Rimborsi e conguagli	13
Art. 21. Importi minimi	13
Art. 22. Controllo	13
Art. 23. Riscossione	14
Art. 24. Violazioni	15
Art. 25. Termine di prescrizione	15
Art. 26. Autotutela	16
Art. 27. Privacy	16
Art. 28. Disposizioni finali	16
ALLEGATO A: Norme di riferimento	16
ALLEGATO B: Tabelle	17

TITOLO I - NORME GENERALI

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani istituita dal D.Lgs. n. 22/97 e successivamente dal D.Lgs. n. 152/2006 e dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e ss.mm., in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione, nonché le connesse misure in caso di inadempienza, individuate ai sensi e per gli effetti delle norme tributarie e civilistiche. Determina altresì la classificazione delle categorie d'utenza in base alla loro potenzialità a produrre rifiuti urbani nel rispetto dei criteri adottati dal D.P.R. 158/1999. e ss. mm. e ii. Per quanto riguarda le definizioni, si rimanda all'articolo 2 del Regolamento del servizio per la raccolta dei rifiuti e di igiene ambientale.

Art. 2

Gestione dei rifiuti urbani

1. La gestione dei rifiuti urbani è un servizio di pubblico interesse e comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti. Essa è disciplinata dal "Regolamento Comunale del servizio per la raccolta dei rifiuti e di igiene ambientale" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 16/12/2004.
2. Il Comune provvede alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità a mezzo di apposita società per azioni a prevalente capitale pubblico locale ai sensi dell'art. 113, lett. e), del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, recante il testo unico delle disposizioni in materia di ordinamento delle autonomie locali.
3. L'attività di cui al comma precedente è affidata alla SATER S.p.A., che provvede altresì all'applicazione ed alla gestione della tariffa.

Art. 3.

Classificazione dei rifiuti

1. Per la classificazione dei rifiuti si fa riferimento all'art. 184 del D. Lgs. n. 152/2006 e al D.Lgs. n. 22/1997 e ss.mm., nonché alla Deliberazione approvata dal Consiglio Comunale n. 42 del 16.12.2004 di approvazione del Regolamento di gestione dei rifiuti.

Art. 4.

Servizio e costo di gestione

1. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani è attivato, con caratteristiche di universalità e inderogabilità, secondo le modalità e le limitazioni prescritte dal "Regolamento Comunale di gestione dei rifiuti", per detto servizio si applica la tariffa di cui al presente Regolamento.
2. Il costo del servizio di gestione dei rifiuti, compresi i rifiuti domestici ingombranti ed i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti su strade ed aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, è integralmente coperto dal gettito della tariffa, come determinata al successivo art. 6.
3. Entro il 30 settembre di ciascun anno, il Gestore trasmette all'Amministrazione Comunale il piano finanziario di cui all'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

Art. 5.

Istituzione della tariffa

1. Per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati, così come individuata nell'art. 2, svolta in regime di privativa sull'intero territorio comunale, a partire dal 01.01.2006 è istituita, nel Comune di Cogoleto, la tariffa prevista dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e dal successivo Decreto Legislativo 152/2006 e D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e ss.mm.
2. L'applicazione della tariffa è effettuata dal Gestore secondo le modalità previste nel titolo III del presente Regolamento e del relativo contratto di servizio stipulato con il Comune.
3. Per la determinazione della tariffa da parte del Comune si fa riferimento ai criteri ed alle condizioni previsti per la definizione della tariffa di riferimento di cui all'art. 2 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e ss.mm.
4. La tariffa di riferimento deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani. La tariffa deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e ss.mm.
5. Qualora il gettito della tariffa sia maggiore dei costi del servizio, la parte eccedente è accreditata al successivo esercizio.

Art. 6.

Determinazione della tariffa

1. La tariffa è determinata per anno solare con deliberazione della Giunta Comunale entro la data di approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla base della tariffa di riferimento di cui all'art. 5, comma 3, in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione. In caso di mancata deliberazione entro detto termine, si intende prorogata la tariffa in vigore per l'anno precedente. La tariffa può comunque essere modificata nel corso dell'esercizio finanziario in presenza di rilevanti ed eccezionali aumenti dei costi relativi al servizio. Eventuali incrementi della tariffa non hanno comunque effetto retroattivo.
2. La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione.
3. La tariffa è articolata nelle fasce d'utenza domestica e non domestica.
4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta anche attività economica e professionale, il titolare ha l'obbligo di indicare la superficie destinata allo svolgimento dell'attività economica per il calcolo della relativa tariffa.
5. Nella modulazione della tariffa sono assicurate agevolazioni per le utenze domestiche, ripartendo tra le categorie di utenza l'insieme dei costi da coprire.

Art. 7

Tributo ambientale a favore dell'Amministrazione Provinciale

1. Il tributo ambientale di competenza dell'Amministrazione Provinciale, previsto dall'art. 19 del Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 504, si applica sulla tariffa determinata in base al presente Regolamento, in conformità a quanto stabilito dalla normativa vigente.
2. Il suddetto tributo ambientale, debitamente evidenziato nell'avviso di pagamento, è riscosso congiuntamente alla tariffa e riversato all'Amministrazione Provinciale con i tempi e le modalità stabilite per legge o comunque di comune accordo.

Art. 8.

Presupposti per l'applicazione della tariffa

1. Presupposto per l'applicazione della tariffa è l'occupazione o la conduzione di locali ed aree scoperte ad uso privato, qualora queste ultime non costituiscano accessorio o pertinenza dei locali medesimi, produttivi di rifiuti urbani ed assimilati, a qualunque uso adibiti, esistenti nel territorio comunale.
2. Ai fini di cui al comma 1, l'arredo e l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica o di gas costituisce presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile.

Art. 9.

Soggetti tenuti al pagamento della tariffa

1. La tariffa è dovuta da chiunque occupi o conduca a qualunque titolo locali o aree scoperte di cui al precedente articolo. In particolare è tenuto al pagamento colui che ha sottoscritto la denuncia di occupazione dei locali ovvero, in mancanza, l'occupante o il conduttore, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usino in comune i locali stessi.
Il soggetto che abbia cessato l'occupazione o la conduzione di cui al comma precedente, senza darne comunicazione al gestore, di cui al successivo art. 18, sarà tenuto a corrispondere la tariffa fino alla presentazione della dichiarazione, fatto salvo l'eventuale diritto al rimborso e/o l'iscrizione del nuovo proprietario/inquilino.
Il proprietario delle abitazioni secondarie è altresì tenuto al pagamento della Tariffa per il periodo in cui l'immobile è vuoto senza nuovo inquilino salvo presentazione da parte del proprietario di dichiarazione di immobile sfitto, vuoto e privo di utenze debitamente documentato come prevede il successivo art. 18.
2. Per le parti in comune di un condominio o di una multiproprietà, utilizzate in via esclusiva, la tariffa è dovuta dai singoli occupanti o conduttori delle medesime. Per i locali e le aree di uso comune di multiproprietà o di centri commerciali, la tariffa è dovuta dal soggetto che gestisce i servizi comuni se presente, ovvero dai singoli comproprietari o conduttori.
3. Per le utenze destinate ad attività ricettive extra-alberghiere, la tariffa è dovuta dai soggetti esercenti l'attività.
4. Per le utenze destinate ad uso abitativo cedute ad utilizzatori occasionali per periodo non superiore all'anno, la tariffa è dovuta dai soggetti proprietari o titolari del diritto reale di godimento dei beni, salvo questi ultimi dimostrino con contratto regolarmente registrato di aver locato l'immobile.
5. Per le organizzazioni prive di personalità giuridica la tariffa è dovuta dai soggetti che le presiedono o rappresentano.
6. La tariffa è altresì dovuta da chiunque occupi oppure detenga temporaneamente locali e/o aree scoperte pubbliche, di uso pubblico, o gravate da servitù di pubblico passaggio, secondo quanto previsto al successivo articolo 16.

TITOLO II - COMMISURAZIONE E CATEGORIE TARIFFARIE

Art. 10.

Locali ed aree soggette

1. Si considerano produttivi di rifiuti urbani ed assimilati a titolo esemplificativo:
 - a) tutti i locali in qualsiasi costruzione stabilmente infissi al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico - edilizie;
 - b) i vani scala interni alle abitazioni;
 - c) i locali costituenti pertinenza o dipendenza di altri, anche se da questi separati (ad esempio autorimesse, depositi, tavernette, cantine, ecc.); sono da considerarsi pertinenziali all'abitazione nel numero massimo 1 (uno) oggetto imponibile, quello avente superficie massima;

- d) gli altri locali pertinenziali sono considerati oggetti imponibili a se stanti e sono parificati alla categoria utenza non domestica “03 – Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta”.
- e) le aree scoperte operative destinate in modo autonomo e non occasionale all’esercizio di una qualsiasi attività economica (ad esempio i campeggi, i dancing, i cinema all’aperto, i magazzini, le aree destinate all’attività di pubblici esercizi);
- f) i distributori di carburante per i locali adibiti a magazzini e uffici, nonché l’area della proiezione in piano della pensilina ovvero, in mancanza di pensilina, la superficie sarà calcolata convenzionalmente in 15 mq;
- g) nell’ambito delle strutture sanitarie pubbliche e private: gli uffici, i magazzini e i locali ad uso deposito, le cucine e i locali di ristorazione, le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive, le eventuali abitazioni, i vani accessori dei predetti locali.
2. Per la determinazione della superficie soggetta dei locali, come definiti al precedente comma, si fa riferimento alla superficie abitabile misurata sul filo interno dei muri. Concorrono a formare l’anzidetta superficie anche i locali con soffitto inclinato nei sottotetti limitatamente alla parte avente l’altezza minima di metri 1,50. In caso di superfici relative ad unità immobiliari a destinazione ordinaria (categoria A, B, C) desunte dal Catasto, la superficie da assoggettare a tariffa sarà quella catastale ridotta del 20%. Il Gestore potrà effettuare la modifica d’ufficio dandone comunicazione agli interessati. Per le aree scoperte il calcolo della superficie è effettuato sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni esistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso o per difetto al metro quadrato, a seconda che il decimale sia superiore a 0,50 mq ovvero inferiore o uguale a 0,50 mq.

Art. 11.

Calcolo della tariffa per le utenze domestiche

1. Vengono definite:

a) Utenze domestiche di soggetti residenti:

le unità abitative occupate da persone che vi hanno la propria residenza, risultante dagli archivi dell’Anagrafe Generale del Comune;

b) Utenze domestiche di soggetti non residenti:

le unità abitative occupate da persone che hanno la propria residenza fuori dal territorio comunale.

2. Per le utenze domestiche di soggetti residenti, il numero degli occupanti è quello risultante dai dati forniti dall’Anagrafe Generale del Comune. In presenza di più nuclei familiari anagraficamente distinti, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l’unità abitativa. Essi sono tenuti al pagamento solidalmente.

3. Per le utenze domestiche non residenti, in considerazione del fatto che il numero degli occupanti l’alloggio è potenzialmente variabile e quindi non certificabile, ai fini del calcolo si dovrà tenere conto della seguente tabella di deduzione del parametro “numero degli occupanti” in proporzione al parametro “superficie alloggio”:

Superficie alloggio mq.	Numero occupanti
fino a 28 mq.	1 persona
da 29 mq. fino a 45 mq.	2 persone
da 46 mq. fino a 60 mq.	3 persone
da 61 mq. fino a 80 mq.	4 persone
da 81 mq. fino a 100 mq.	5 persone
oltre 101 mq.	6 persone

Tale presunzione non verrà applicata per le unità abitative di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, tenute a disposizione dai soggetti residenti in case di cura, case di riposo o in istituti sanitari, purché le stesse non risultino locate o comunque utilizzate a vario titolo, previa presentazione di richiesta documentata. In tal caso il numero di componenti applicato sarà pari ad 1.

4. Il dispositivo di cui al comma 3 si applica anche per gli alloggi a disposizione di persone giuridiche occupati da soggetti non residenti, qualora di fatto non accertabile il numero effettivo dei componenti.

5. Secondo quanto specificato dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e ss.mm., la quota fissa da attribuire alla singola utenza, commisurata ai costi fissi ad essa addebitabili, viene determinata dal prodotto della quota unitaria (euro/mq) per la superficie dell'utenza (mq) corretta per un coefficiente di adattamento K_a , relativo al numero dei componenti delle famiglie anagrafiche. Nella realtà del Comune di Cogoleto si fa riferimento ai coefficienti riportati nella tabella allegata sub. 12 al presente Regolamento.

6. La quota variabile della tariffa da attribuire alla singola utenza, commisurata ai costi variabili relativi alla raccolta, al trasporto ed allo smaltimento dei rifiuti conferiti al servizio pubblico, viene determinata dal prodotto della quota unitaria di costo (euro/Kg) per la quantità di rifiuti indifferenziati (Kg) prodotti da ciascuna utenza, secondo i coefficienti (K_b) riportati nella tabella allegata sub. 12 al presente Regolamento.

7) Alla "pertinenza" collegata all'abitazione ai sensi dell'art. 10 è applicata la stessa tariffa dell'abitazione per la sola parte fissa.

Art. 11 Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 29/03/2007 in vigore dal 01/01/2007

Art. 12.

Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche

1. Per le comunità, per le attività commerciali, industriali, professionali e per le attività produttive in genere, secondo quanto specificato dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e ss.mm., la quota fissa da attribuire alla singola utenza, commisurata ai costi fissi ad essa addebitabili, viene determinata dal prodotto della quota unitaria (euro/mq) per la superficie dell'utenza (mq) per un coefficiente di adattamento K_c , relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile a tariffa e determinato dal Comune nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.3 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, tabella 3a. Nella realtà del Comune di Cogoleto si fa riferimento ai coefficienti riportati nella tabella allegata sub.13 al presente Regolamento:

2. Per la quota variabile della tariffa da attribuire alla singola utenza, in attesa di sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalla singola utenza, il Comune applica un sistema presuntivo prendendo a riferimento per singola tipologia di attività la produzione media annua per mq. (coefficiente K_d) come riportato nella tabella allegata sub. 13 al presente Regolamento.

3. Le tipologie di utenza non espressamente indicate nella classificazione fornita dal metodo normalizzato vengono assegnate, ai fini dell'applicazione della tariffa, alla classe di attività che presenta con esse maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della produzione di rifiuti.

4. L'assegnazione di un'utenza a una delle classi di attività previste dai precedenti commi viene effettuata con riferimento al codice ISTAT dell'attività prevalente denunciato dall'utente in sede di attribuzione di partita IVA. In mancanza o in caso di erronea attribuzione del codice, si fa riferimento all'attività effettivamente svolta. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per l'applicazione della tariffa si fa riferimento all'attività principale, salvo il caso in cui le attività vengano esercitate in distinte unità immobiliari, intendendosi per tali le unità immobiliari iscritte o da iscriversi nel catasto edilizio urbano.

5. Alla "pertinenza" non collegata all'abitazione e quindi oggetto imponibile a se stante, ai sensi dell'art. 10, è applicata la parte fissa della tariffa prevista per categoria non domestica "03 – Autorimesse magazzini senza vendita diretta"

Art. 13.

Esclusioni dal presupposto per l'applicazione della tariffa

1. Sono esclusi dal calcolo della superficie i locali e le aree che per loro natura e caratteristiche o per il particolare uso cui sono adibiti, non possono produrre rifiuti in maniera apprezzabile.

Non concorrono alla definizione della superficie di utenza:

- a) i locali vuoti, chiusi e inutilizzabili, non allacciati a pubblici servizi (erogazione idrica, elettrica, di gas) e privi di qualsiasi arredo;
- b) i locali, o parti di essi, stabilmente muniti di attrezzature quali, a titolo d'esempio: il locale caldaia per riscaldamento domestico, impianti di lavaggio automezzi, celle frigorifere e locali di essiccazione, vani ascensori, cabine elettriche ed elettroniche;
- c) i balconi, le terrazze, i posti macchina scoperti, la legnaia e le scale esterne, atri esterni all'appartamento, i portici;
- d) i locali e le aree degli impianti sportivi, palestre e scuole di danza destinati al solo esercizio dell'attività agonistico – sportiva; sono invece soggetti a tariffa le palestre, i locali ed aree quali ad es. spogliatoi, servizi, saune, uffici, gradinate, punti di ristoro ecc.
- e) i locali destinati esclusivamente al culto, compatibilmente con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione, limitatamente alla parte ove si svolgono le funzioni religiose;
- f) le parti comuni degli edifici, ad esclusione di quelle relative a centri commerciali o strutture analoghe in quanto produttive di rifiuti;
- g) le unità immobiliari per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio lavori fino alla data di inizio occupazione e comunque fino a che sussistono le condizioni di esenzione, previa istanza di parte, debitamente documentata.
- h) le aree impraticabili e/o intercluse da recinzione;
- i) le aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo;
- l) le aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso, compresi i depositi di veicoli da demolire;
- m) le aree scoperte adibite a verde ed eventuali cortili esterni di abitazioni;
- n) le parti comuni esterne condominiali e dei centri commerciali integrati;
- o) aree adibite a centro di raccolta rifiuti;
- p) aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dalle stazioni di servizio carburante.

2. La sussistenza dei presupposti di esclusione o di esenzione di cui al presente articolo, la cui prova grava sull'utente, deve essere indicata nella denuncia originaria o di variazione e deve essere direttamente rilevabile in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

3. In caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, nella determinazione della superficie da assoggettare a tariffa non si tiene conto di quella ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano rifiuti speciali, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi.

Non sono, pertanto, soggette a tariffa:

- a) le superfici degli insediamenti industriali, artigianali, commerciali e di servizi sulle quali si formano rifiuti speciali o comunque non assimilati a quelli urbani ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia ("Regolamento Comunale del servizio per la raccolta dei rifiuti e di igiene ambientale");
- b) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili,

reparti e sale di degenza che, su certificazione del responsabile della struttura ospitano pazienti affetti da malattie infettive;

c) le superfici, diverse da quelle sopra indicate, dove si formano gli altri rifiuti speciali o comunque non assimilati a quelli urbani ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia ("Regolamento Comunale del servizio per la raccolta dei rifiuti e di igiene ambientale");

4. Qualora non sia possibile individuare concretamente la superficie ove si formano di regola i rifiuti speciali, o comunque sussistano problemi per la sua determinazione, a causa dell'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, la superficie è ridotta forfettariamente sulla base delle percentuali sotto riportate:

a) Falegnamerie	45%
b) Autocarrozzerie	45%
c) Autofficine per riparazione veicoli	45%
d) Gommisti	45%
e) Autofficine di elettrauto	35%
f) Lavanderie	25%
g) Verniciatura	45%
h) Galvanotecnici	45%
i) Fonderie	45%
l) Ambulatori medici, dentistici, laboratori di analisi	35%
m) Tipografie	25%
n) macellerie, pescherie	35%

5. Per eventuali attività non considerate nel precedente comma 4, sempre che vi sia contestuale produzione di rifiuti come ivi precisato, si fa riferimento a criteri di analogia.

6. Gli utenti, per essere ammessi a beneficiare dell'esclusione dalla tariffa di cui ai commi precedenti, devono presentare al Gestore una dichiarazione annuale, attestante che nell'insediamento produttivo si formano rifiuti speciali o comunque non assimilati, pena decadenza dal beneficio. Essa deve altresì contenere la descrizione dei rifiuti speciali derivanti dall'attività esercitata, nonché la documentazione attestante l'avvenuto smaltimento tramite soggetto abilitato e le quantità prodotte su base annua. Il Gestore si riserva di verificare la documentazione presentata e qualora si riscontrasse la mancanza dei requisiti per godere dell'esclusione, provvederà al recupero di quanto indebitamente detratto con l'avviso di pagamento successivo.

7. Sono esclusi dall'applicazione della tariffa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.

Art. 14.

Agevolazioni

1. Tutti gli utenti sono impegnati a prestare la massima collaborazione nella attuazione delle metodologie di raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati, e dei rifiuti di imballaggi.

2. In applicazione dell'art. 7, comma 1, del DPR 158/1999, le componenti di costo variabile relative a:

- smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati ed assimilati;
- smaltimento dei materiali differenziati raccolti;
- tributo regionale corrisposto sui quantitativi di rifiuti urbani smaltiti in discarica;

determinate in via preventiva sulla base di quantitativi e costi stimati, sono soggette a verifica e conguaglio con i dati effettivi registrati a consuntivo.

3. Il minor costo sostenuto in un esercizio dal Gestore per tributo regionale dovuto sulla quantità dei rifiuti urbani ed assimilati smaltiti in discarica, sarà computato a riduzione del costo del servizio del secondo esercizio successivo.
4. Il minor costo di smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati in discarica e di avvio al recupero del materiale differenziato raccolto rispetto la previsione, congiuntamente valutato, sarà computato a riduzione del costo del servizio del secondo esercizio successivo.
5. Per tutte le utenze potranno essere definiti sconti, da applicarsi sulla parte variabile della tariffa, legati al raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata che di anno in anno verranno stabiliti dall'Amministrazione Comunale. Sarà altresì possibile definire per l'utenza domestica graduali riduzioni tariffarie, sulla parte variabile della tariffa, mediante l'attivazione di specifiche rilevazione dei quantitativi di rifiuti conferiti in modo differenziato presso le Isole Ecologiche Comunali o siti individuati dal Comune.

Art. 15.

Riduzioni

1. La tariffa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio di gestione dei rifiuti è istituito o attivato.
2. La tariffa ordinaria viene ridotta nella misura sotto indicata nel caso di:
 - a) abitazioni occupate di fatto da un'unica persona di età superiore a 60 anni, di stato civile celibe o nubile, separato/a legalmente, divorziato/a, vedovo/a, residente a Cogoleto: 30% sia sulla parte fissa che sulla parte variabile.
 - b) agricoltori che occupano la parte abitativa della costruzione rurale: 30% sia sulla parte fissa che sulla parte variabile.
 - c) utenti che risiedano o abbiano dimora per più di sei mesi all'anno in località fuori dal territorio nazionale: 30% sia sulla parte fissa che sulla parte variabile.
 - d) i locali non adibiti ad abitazione nell'ipotesi di uso stagionale e le aree scoperte, per un periodo non superiore a sei mesi dell'anno risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività svolta: 33% sia sulla parte fissa che sulla parte variabile;
 - e) le utenze esterne al perimetro in cui il servizio di gestione dei rifiuti è istituito o attivato e la distanza dal più vicino punto di raccolta supera i 600 mt, per le quali permane l'obbligo del conferimento dei rifiuti urbani ed assimilati nei contenitori posizionati sul territorio comunale: 70% sia sulla parte fissa che sulla parte variabile;
3. In caso di contestuale spettanza, a favore del soggetto tariffabile, di più agevolazioni previste dalla Legge e dal presente Regolamento, la misura massima complessiva della tariffa non può superare il 100% della parte variabile della stessa.

Art. 16.

Tariffa Giornaliera

1. Per le utenze che producono rifiuti in locali ed aree pubbliche o ad uso pubblico occupate temporaneamente, si applica la tariffa giornaliera.
2. La tariffa giornaliera è fissata secondo la categoria corrispondente all'attività effettivamente svolta rapportata al periodo di occupazione o conduzione dell'atto autorizzatorio o, se superiore, a quello di effettiva occupazione o conduzione.
3. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente Regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale maggiorata del 50%. È facoltà dell'utente richiedere il pagamento della tariffa annuale.
5. È dovuta la tariffa annuale intera nel caso di svolgimento dell'attività per periodi superiori alla durata di 183 giorni dell'anno solare di riferimento, anche se ricorrenti.

6. Per particolari manifestazioni che si svolgono su aree pubbliche ovvero aree ad uso pubblico il Gestore, può definire con il soggetto organizzatore della manifestazione stessa una tariffa forfetaria media per uso di banchi commerciali da applicarsi sulla area occupata, provvedendo ad un addebito unico. Il corrispettivo è dovuto dal soggetto organizzatore.

7. Gli Uffici Comunali che rilasciano titolo all'utilizzazione di locali o aree pubbliche, di uso pubblico, o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, hanno l'obbligo di darne opportuna comunicazione al gestore del servizio che provvederà, sulla base della comunicazione, all'emissione dell'avviso di pagamento.

8. In caso di uso di fatto, la tariffa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente agli interessi legali ed alle sanzioni eventualmente dovute.

9. Per l'eventuale atto di recupero della tariffa, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme stabilite dalla legge e dal presente Regolamento.

Art. 17.

Manifestazioni ed eventi

1. Per le occupazioni o conduzioni di aree e locali per eventi sportivi, ricreativi, manifestazioni socio-culturali, in considerazione della specialità che presentano ai fini della determinazione della tariffa, risultando la quantità dei rifiuti prodotti variabile in ragione del numero dei partecipanti, lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti viene effettuato sulla base di specifici contratti tra il promotore delle manifestazioni ed il gestore del servizio di igiene ambientale. In tal caso non si applica la tariffa di igiene ambientale.

2. La Tariffa è applicata in relazione ai costi effettivamente sostenuti dal Gestore.

3. In mancanza di stipula del contratto la tariffa è comunque applicata secondo i criteri dei commi precedenti.

TITOLO III - DICHIARAZIONI, VERIFICHE, RISCOSSIONE

Art. 18.

Dichiarazioni

1. Al Gestore deve essere presentata apposita dichiarazione in caso di:

a) occupazione originaria, variazione o cessazione dell'utenza di cui all'art. 10;

b) richieste per ottenimento delle agevolazioni di cui agli artt. 14 e 15;

c) segnalazione del venir meno delle condizioni per beneficiare delle agevolazioni previste dal presente Regolamento.

d) richiesta esclusione dal presupposto della Tariffa di locali vuoti, chiusi e inutilizzabili, non allacciati a pubblici servizi e privi di qualsiasi arredo di cui all'art. 13 comma 1.

2. La dichiarazione di cui al precedente comma deve essere effettuata:

a) per le utenze domestiche, dall'intestatario della scheda famiglia nel caso di residenti; nel caso di non residenti l'obbligo ricade in capo all'occupante a qualsiasi titolo;

b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che si svolge nei locali o nelle aree scoperte ad uso privato.

3. Se i soggetti tenuti in via prioritaria non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione ricade in capo agli eventuali altri soggetti che occupano o detengono i locali e le aree scoperte ad uso privato, con vincolo di solidarietà. Per le utenze domestiche di soggetti non residenti tale obbligo è altresì esteso al proprietario con vincolo di solidarietà.

4. I soggetti obbligati, ai sensi del comma 2, provvedono a consegnare al Gestore entro i 30 giorni successivi alla data di inizio, cessazione o variazione degli elementi, che determinano la composizione della tariffa, la dichiarazione di cui al comma 1, redatta su appositi moduli predisposti dal Gestore

stesso. Tali dichiarazioni hanno effetto dal giorno successivo a quello in cui si è verificato l'evento. Per le utenze domestiche di soggetti residenti, la variazione del numero dei componenti la famiglia anagrafica determina l'aggiornamento automatico della tariffa, con decorrenza dal giorno successivo a quello in cui si è verificato l'evento.

5. In caso di spedizione la comunicazione si considera presentata nel giorno indicato col timbro postale di spedizione.

6. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere

Per le utenze domestiche:

a) dati identificativi, compreso il codice fiscale, dell'intestatario della scheda famiglia e del proprietario dell'immobile se diverso per soggetti residenti;

b) dati identificativi degli occupanti l'alloggio e del proprietario dello stesso per le utenze di soggetti non residenti;

b) numero componenti dei nuclei familiare dell'intestatario della scheda famiglia per i soggetti residenti;

d) ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei locali ed aree;

e) data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o la cessazione;

f) sussistenza di eventuali diritti all'ottenimento di agevolazioni.

Per le utenze non domestiche:

a) dati identificativi (dati anagrafici, codice fiscale, residenza) del soggetto legalmente responsabile dell'attività (legale rappresentante o altro) e del proprietario dell'immobile se diverso;

b) dati identificativi dell'utenza (denominazione e scopo sociale o istituzionale della società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A. e codice ISTAT dell'attività, sede legale);

c) ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei locali ed aree;

d) data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o la cessazione;

e) sussistenza di eventuali diritti all'ottenimento di agevolazioni.

7. La dichiarazione può essere presentata al Gestore nei seguenti modi:

- direttamente presso la sede del Gestore;
- spedita per posta, con allegata fotocopia della carta d'identità del dichiarante;
- spedita via fax, con allegata fotocopia della carta d'identità del dichiarante.

8. La cessazione può avvenire anche a cura del Gestore, nella circostanza che siano in suo possesso dati certi ed incontrovertibili di fine utilizzo del servizio.

9. L'Amministrazione Comunale di norma, entro il mese successivo a quello di riferimento, provvede a trasmettere al Gestore le variazioni anagrafiche del mese precedente.

Le stesse devono contenere:

a) Tipo e data di variazione;

b) Nome e cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale e codice del nucleo familiare dell'utente;

c) Residenza dell'utente.

10. Non sono ritenute valide, ai fini del presente articolo, le dichiarazioni presentate ad uffici diversi da quelli del Gestore.

Art. 19.

Compiti dell'Amministrazione Comunale

1. Gli Uffici Comunali trasmetteranno di norma mensilmente al Gestore:

a) le autorizzazioni per occupazioni di suoli o aree pubbliche;

b) i provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso di locali ed aree;

c) i provvedimenti relativi all'esercizio di attività industriali, artigianali, commerciali, fisse o itineranti;

d) le iscrizioni, variazioni e cancellazioni anagrafiche;

- e) le cessioni fabbricati;
- f) o quanto altro possa essere utile al Gestore per identificare le utenze, come disciplinato nell'apposita convenzione sottoscritta dal Gestore e dal Comune.

Art. 20.

Rimborsi e conguagli

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Su richiesta del contribuente il credito spettante può essere compensato con la tariffa dovuta per gli anni successivi o con le somme dovute a tale titolo a seguito della notifica di avvisi di accertamento.
4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel regolamento comunale delle entrate, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/06, con decorrenza dalla data del versamento eseguito.

Art. 21.

Importi minimi

1. Il contribuente non è tenuto al versamento della tariffa qualora l'importo annuale dovuto è inferiore ad € 12,00 ai sensi di quanto previsto dal regolamento entrate vigente.
2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tariffa, interessi, sanzioni e spese, è inferiore a tale importo.
3. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite.

Art. 22.

Controllo

1. Il Gestore esercita l'attività di controllo ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e ss.mm. sulla veridicità di quanto dichiarato dagli utenti, attivando controlli sia puntuali che a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni (art. 46 del medesimo D.P.R.) e sulle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà (art. 47 del medesimo D.P.R.) rilasciate, al fine di garantire il rispetto degli adempimenti da parte degli utenti.
2. L'attività di cui al primo comma può essere esercitata anche:
 - a. richiedendo l'esibizione dei contratti di locazione, affitto e scritture private atte ad accertare le date di utilizzo del servizio;
 - b. richiedendo copie di planimetrie catastali atte ad accertare le superfici;
 - c. richiedendo notizie relative ai presupposti di applicazione tariffaria, non solo agli occupanti o detentori, ma anche ai proprietari dei locali ed aree;
 - d. invitando i soggetti, di cui alla precedente lettera c), a comparire di persona per fornire prove e delucidazioni;
 - e. utilizzando le informazioni fornite in occasione della stipula di contratti di fornitura servizi;
 - f. accedendo alle banche dati in possesso del Comune e degli enti erogatori di servizi a rete con la stipulazione di apposite convenzioni.
3. Nel caso in cui si presenti la necessità di verificare all'interno dell'unità immobiliare elementi rilevanti per il calcolo della tariffa, il personale incaricato dal Gestore, munito di tesserino di riconoscimento, potrà accedere alla proprietà privata, previo assenso dell'interessato o previo invio, almeno cinque giorni prima del sopralluogo, di preavviso scritto.

4. Nel caso in cui l'utente non consenta di effettuare il controllo è effettuata d'ufficio la decadenza dai benefici ed il recupero di quelli precedentemente concessi. Qualora venga riscontrata l'esistenza da parte del Gestore di dichiarazioni false o comunque non corrispondenti al vero (salvo il caso in cui trattasi di irregolarità sanabili non costituenti falsità, per le quali viene comunicato un termine entro il quale esiste la possibilità di regolarizzazione) è prevista l'attivazione d'ufficio del procedimento di decadenza dai benefici eventualmente concessi e conseguente istanza di denuncia penale ai sensi dell'art.75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e ss.mm..

5. In caso di mancata collaborazione dell'utente od altro impedimento alla rilevazione dell'occupazione, la quantificazione della tariffa può essere effettuata in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'art. 2729 del Codice Civile, ritenendo, fatta salva la prova contraria, che l'occupazione o la conduzione abbia avuto inizio dal 1 gennaio dell'anno in cui è stata accertata o dal giorno in cui, in base ad elementi precisi e concordanti, può farsi risalire l'inizio dell'occupazione.

6. Dell'esito delle verifiche effettuate è data comunicazione agli interessati che si intende accettata qualora entro 30 (trenta) giorni non pervengano rilievi al Gestore. Qualora l'utente riscontrasse elementi di discordanza può, nello stesso termine, fornire le precisazioni, che, se riconosciute fondate, comportano l'annullamento o la rettifica della comunicazione inviata. Il Gestore, decorso il termine assegnato, provvede a calcolare, nei confronti dei soggetti che non si sono presentati o non hanno dato riscontro o per i quali non si riconoscono fondate le precisazioni fornite, il relativo importo determinato sulla base degli elementi indicati nella comunicazione stessa.

Art. 23

Riscossione

1.La tariffa viene riscossa dal Comune secondo le modalità sotto descritte.

2.La riscossione spontanea della tariffa viene effettuata direttamente dal Comune.

3.Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in non più di quattro rate, fatti salvi eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso che potranno essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo da versare è arrotondato secondo le modalità previste dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.

4.Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno della tariffa, potranno essere conteggiate nella tariffazione relativa all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.

5. Il versamento viene eseguito su apposito conto corrente postale istituito dal Comune o per mezzo degli sportelli bancari del Tesoriere dell'Ente o tramite altri strumenti di pagamento (POS) in uso presso gli uffici comunali.

6.Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di apposito avviso di pagamento, contenente l'importo dovuto, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze.

7.Qualora il contribuente non provveda al pagamento delle rate alle prescritte scadenze il gestore per conto del Comune procede alla notifica al medesimo, anche mediante servizio postale con raccomandata a/r, di apposita richiesta di pagamento da eseguirsi entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della medesima, come previsto dal regolamento delle entrate vigente.

8.L'avviso di pagamento e la richiesta di pagamento di cui ai precedenti commi 6 e 7 devono contenere tutti gli elementi prescritti dall'art. 7 della L. 212/2000.

9.In caso di perdurante inadempimento si provvederà alla notifica dell'avviso di accertamento per insufficiente o omesso versamento, nei termini e le modalità indicate dai commi 161-162 dell'art. 1 della Legge 296/06, con applicazione degli interessi e delle sanzioni previste dal successivo art. 26, oltre che del recupero delle spese.

10.In mancanza di adempimento dell'avviso di cui al precedente comma sarà effettuata la riscossione coattiva o mediante notifica dell'ingiunzione fiscale, disciplinata dal RD 14/04/1910, n. 639 o mediante

iscrizione a ruolo ai sensi del DPR 602/73, entro il termine fissato dall'art. 1, comma 163, della L. 296/2006.

11. La tariffa giornaliera di cui al precedente articolo 16 può essere riscossa anche in un'unica soluzione.

Art. 24 **Violazioni**

1. In caso di omesso, parziale o tardivo versamento della tariffa alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del D.Lgs 472/97. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D.Lgs 472/97;

2. Ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs 267/2000 per ogni violazione degli obblighi prescritti dal presente regolamento si applica la sanzione amministrativa secondo le seguenti modalità:

omessa presentazione della denuncia originaria o di variazione	dal 100 – 200 % del tributo dovuto con un minimo di € 51,00
infedeltà o incompletezza della denuncia originaria o di variazione di elementi non meramente formali e infedeli richieste di riduzioni	dal 50 – 100 % del tributo dovuto
mancata risposta a questionari o a richieste di documentazioni e/o informazioni e altre violazioni non di natura formale	da € 51,00 a € 258,00

3. Le sanzioni indicate per omessa o infedele dichiarazione sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.

4. Sulle somme dovute a titolo di tariffa si applicano gli interessi nella misura prevista dal vigente regolamento comunale delle entrate, secondo le modalità ivi stabilite.

Art. 25 **Termine di prescrizione**

La richiesta di pagamento della tariffa non versata, delle eventuali penali e degli interessi legali, deve essere effettuata entro il termine di cinque anni dal mancato o parziale pagamento, ai sensi dell'art. 2948 del Codice Civile.

Art. 26 **Autotutela**

1. Il Gestore può in qualsiasi momento d'ufficio o su segnalazione del soggetto interessato annullare ovvero revisionare totalmente o parzialmente le precedenti determinazioni in ordine all'obbligo del pagamento della tariffa, avendone riconosciuto l'erroneità manifesta.

Art. 27 **Privacy**

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della tariffa sono trattati nel rispetto della legge 675/96.
2. Al Gestore, incaricato delle attività di gestione e riscossione della tariffa, i dati personali sono comunicati per il corretto ed efficace espletamento del loro incarico e devono essere trattati dagli stessi nel rispetto della citata legge 675/96. Il titolare del trattamento dei dati, conseguentemente, è il Gestore.

Art. 28

Disposizioni finali

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno efficacia dal 01/01/2006.
2. Dal 01/01/2006 è soppressa, sull'intero territorio comunale, la tassa per lo smaltimento dei rifiuti di cui alla sezione II del capo XVIII del titolo III del Testo Unico Finanza Locale, approvato con R.D. 14 settembre 1931, n. 1175, come sostituito dall'art. 21 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915.
Sono soppresse tutte le norme regolamentari che sono in contrasto con il presente Regolamento.
3. L'accertamento e la riscossione della tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), i cui presupposti si sono verificati entro il 31/12/2004, continuano ad essere gestiti anche successivamente al 31/12/2005 dal Comune.
4. Le situazioni contributive denunciate ai fini dell'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani saranno ritenute valide ed utilizzate agli effetti dell'applicazione della tariffa. Nel primo anno di applicazione, la tariffa viene attribuita sulla base di quanto riscontrabile dal database servizio tributi del Comune, salvo conguaglio a chiusura dell'anno contabile.
5. In sede di prima applicazione, in considerazione del fatto che le denunce presentate prima del 01/01/2006 non riportano, ad eccezione di quelle prodotte dagli unici occupanti, il numero degli occupanti l'alloggio, tale dato viene desunto d'ufficio dall'anagrafe per le famiglie residenti, mentre per i non residenti l'attribuzione del numero degli occupanti viene effettuata con riferimento a quanto stabilito nel comma 3 dell'art. 10 del presente Regolamento.

ALLEGATO A: Norme di riferimento

- Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e ss.mm.: "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio" (G.U. 8/11/1997 n.261);
- D. Lgs.vo 152/2006
- Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. "Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani" (Gazz. Uff. 4 giugno 1999, n. 129, S.O.);
- Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 e ss.mm.: "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)." (G.U. 20/02/2001 n.42, S.O.);
- Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali": art. 7bis "Sanzioni amministrative".

Allegato B: Tabelle

1 Determinazione della tariffa di riferimento

La tariffa di riferimento coprirà tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani e rispetterà la seguente equivalenza:

$$\Sigma T_n = (CG + CC)_{n-1} (1 + I_{p_n} - X_n) + Ck_n$$

ΣT_n = totale delle entrate tariffarie di riferimento,

CG_{n-1} = costi di gestione del ciclo dei servizi attinenti i rifiuti solidi urbani dell'anno precedente,

CC_{n-1} = costi comuni imputabili alle attività relative ai rifiuti urbani dell'anno precedente

I_{p_n} = inflazione programmata per l'anno di riferimento

X_n = recupero di produttività per l'anno di riferimento

CK_n = costi d'uso del capitale relativi all'anno di riferimento

2 Definizione delle componenti di costo della tariffa di riferimento

Le componenti di costo della tariffa di riferimento sono definite come segue:

- Costi operativi di gestione CG suddivisi in costi di gestione del ciclo dei servizi sui rifiuti urbani indifferenziati e Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata.
- Costi comuni CC
- Costi d'uso del capitale CK,

3 Costi operativi di gestione

Nei costi operativi di gestione relativi al ciclo dei rifiuti indifferenziati (CGIND) sono considerati:

- Costi spazzamento e lavaggio strade pubbliche (CSL)
- Costi di raccolta e trasporto R.U. (CRT)
- Costi di trattamento e smaltimento R.U. (CTS)

4 Altri costi (AC)

Nei costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata sono riferiti a

- Costi di raccolta differenziata per materiale (CRD)
- Costi di trattamento e riciclo al netto dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti (CTR)

In quest'ultimi non sono compresi i costi relativi alla raccolta dei rifiuti di imballaggio coperti dal C.O.N.A.I. ed i costi relativi alla raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari a carico dei produttori e degli utilizzatori.

5 Costi comuni (CC)

Nei costi comuni (CC) sono compresi:

- Costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso (CARC)
- Costi generali di gestione (CGG)
- Costi comuni diversi (CCD)

6 Costi d'Uso del Capitale CK

I costi d'uso del capitale comprendono gli ammortamenti, gli accantonamenti e la remunerazione del capitale investito

$$(Ck_n = Amm_n + Acc_n + R_n).$$

La remunerazione del capitale investito dovrà essere calibrata dal prodotto tra tasso di remunerazione r indicizzato sull'andamento medio annuo del tasso dei Titoli di Stato aumentato di 2 punti percentuali e capitale netto investito aumentato dei nuovi investimenti. La remunerazione del capitale è sviluppata nel tempo sulla base dei tre addendi:

$$R_n = r_n(KN_{n-1} + I_n + F_n) \text{ ove}$$

r_n è il tasso di remunerazione del capitale impiegato

KN_{n-1} il capitale netto contabilizzato dell'esercizio precedente (immobilizzazioni nette),

I_n gli investimenti programmati nell'esercizio di riferimento,

F_n il fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per eventuale scostamento negativo ex post, cioè riferito all'anno precedente, tra investimenti programmati e realizzati.

7 Calcolo tariffa binomia

La tariffa si compone di due parti una fissa e una variabile

$$\Sigma TF = \Sigma TF + \Sigma TV$$

8 Parte fissa

La parte fissa ΣTF coprirà i costi determinati in base alla seguente espressione:

$$\Sigma TF = CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK$$

In caso di conferimento dei rifiuti indifferenziati presso impianti di terzi l'Azienda è tenuta a chiedere al soggetto che gestisce l'impianto la quota relativa ai costi riconducibili all'impiego del capitale (CK), al fine di attribuirli nella parte fissa della tariffa.

9 Parte variabile

La parte variabile ΣTV dipende dai quantitativi di rifiuti prodotti dalla singola utenza che sono misurati da parte dell'Azienda mediante indagine sperimentale e con l'ausilio di metodi parametrici statistici.

Nella parte variabile si terrà conto delle agevolazioni per la raccolta differenziata che si esplicano attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa di una quota, da determinarsi in base proporzionale ai risultati collettivi raggiunti dalle utenze domestiche e delle attività in materia di raccolta differenziata.

10 Tariffa utenza domestica

La quota fissa della tariffa utenza domestica è determinata sulla base dell'importo dovuto da ciascun nucleo familiare costituente la singola utenza ponderato con un coefficiente relativo al numero dei componenti del nucleo familiare ed alla superficie dell'immobile occupato o condotto in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali secondo quanto specificato nel punto 4.1. Dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999 n.158. Il numero dei componenti il nucleo familiare è quello risultante alla data del 1 ° gennaio di ciascun anno. Eventuali modifiche in corso dell'anno saranno computate a partire dal bimestre successivo della registrazione dell'avvenuto evento.

Al fine della determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare il soggetto gestore del servizio fa riferimento alle risultanze anagrafiche per le persone residenti nel Comune, mentre per quelle non residenti per agevolare il calcolo tariffario viene preso come componenti la famiglia il numero di **quattro**.

La quota fissa pertanto è ottenuta dal prodotto della quota unitaria in £/m² per la superficie dell'utenza in m² corretta secondo un coefficiente di adattamento K_a , secondo la:

$$TFd(n, Sr) = Quf \cdot Sr \cdot Ka(n)$$

dove TFd è la quota fissa della tariffa per l'utenza domestica con n componenti e superficie dei locali pari a Sr mentre Quf è la quota unitaria in £/m² determinata dal rapporto dei costi fissi attribuiti all'utenza domestica e la superficie totale delle abitazioni occupate dalle utenze medesime.

La parte variabile della tariffa è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, specificata per Kg. prodotta da ciascuna utenza. Sino a quando il Comune non avrà sperimentato tecniche di calibratura individuale degli apporti applica un sistema presuntivo, prendendo a riferimento la produzione media comunale pro capite, desumibile da tabelle che saranno predisposte annualmente sulla base dei dati elaborati dalla sezione nazionale del catasto dei rifiuti.

Per il 2000, qualora il Comune abbia nel 1999, raggiunto un tasso di copertura del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani per almeno il 90%, prende a riferimento la produzione media pro capite ricavata sulla base di quanto comunicato per l'anno 1998 ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70.

La quota relativa alla singola utenza viene determinata applicando un coefficiente di adattamento secondo la procedura indicata nel punto 4.2 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

La quota variabile è quindi ottenuta come prodotto della quota unitaria £/kg per un coefficiente di adattamento Kb per il costo unitario secondo la seguente espressione

$$TVd = Quv \cdot Kb(n) \cdot Cu$$

ove TVd esprime la quota variabile della tariffa per utenza domestica con n componenti il nucleo familiare, Cu il costo unitario in £/kg determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità dei rifiuti prodotti da quest'ultime. Quv è la quota unitaria data dal rapporto tra quantità dei totale dei rifiuti domestici e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare delle utenze medesime corrette per il coefficiente di adattamento Kb

$$Quv = Q_{tot} / (n \cdot N(n) \cdot Kb(n))$$

con Quv quantità totale rifiuti N(n) numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare Kb(n) coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza.

I coefficienti di produzione sono indicati nelle apposite tabelle di appendice.

11 Tariffa per le utenze non domestiche o attività

La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è attribuita in base alla potenziale produzione dei rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile a tariffa secondo i dati sperimentalmente acquisiti e annualmente aggiornati indicati nelle apposite tabelle di appendice.

Per la parte variabile della tariffa delle utenze non domestiche la quantità dei rifiuti prodotti dalle singole attività è determinata sulla base dei dati sperimentali raccolti dall'Azienda indicati nell'apposita tabella di appendice.

La quota fissa della tariffa binomia è ottenuta come prodotto della quota unitaria in £/m² per il coefficiente potenziale di produzione Kc secondo la:

$$TFnd(ap, Sr) = Quap \cdot Sr \cdot Kc(ap)$$

dove Tfnd(ap, Sr) è la quota fissa della tariffa per un'utenza domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a Sr; Quap è la quota unitaria in £/m² determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche e la superficie dei locali occupati dalle utenze medesime; Sr la superficie dei locali ove è svolta l'attività produttiva e KC il coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connessa alla tipologia di attività (Vedi tabella di appendice).

La parte variabile si ottiene come prodotto del costo unitario in £/kg per la superficie dell'utenza per il coefficiente potenziale di produzione Kd secondo la seguente espressione:

$$TVnd(ap, Sr) = Cu \cdot Sr \cdot Kd(ap).$$

Dove con TVnd(ap, Sr) è indicata la quota variabile della tariffa per utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a Sr, con Cu il costo unitario determinato tra rapporto dei costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e le quantità totale dei rifiuti e con Kd(ap) il coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività in kg/m². (Vedi tabella di appendice)

12 TABELLA COEFFICIENTI UTENZA DOMESTICA

Numero dei componenti familiari	Ka: coefficiente di adattamento per la superficie e numero componenti del nucleo familiare	Kb: coefficiente proporzionale di produttività per numero dei componenti del nucleo familiare
1	0,80	1,0
2	0,94	1,2
3	1,05	1,4
4	1,14	1,45
5	1,23	1,55
6	1,30	1,7
Oltre 6	0,80	1,0

13 Tabella coefficienti utenze non domestiche

Tipologia attività	Kc: Coefficiente potenziale produzione	Kd: produzione in kg/m²anno per attribuzione parte variabile tariffa
Musei biblioteche, scuole, associazioni, luoghi culto	0,30	2,00
Cinematografi e teatri	1,15	10,50
Autorimesse, magazzini senza alcuna vendita diretta	0,60	4,90
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	1,15	10,10
Stabilimenti balneari , terme e simili	1,70	12,00
Esposizioni autosaloni	0,51	4,22
Alberghi con ristorazione	1,85	14,00
Alberghi senza ristorazione, pensioni, affittacamere	1,50	10,00
Case di cura e riposo, carceri, collegi	0,25	4,50
Ospedali	0,10	1,50
Uffici commerciali, agenzie, studi professionali, ambulatori,	1,52	11,50
Banche ed istituti di credito	1,52	11,50
Negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	1,41	11,55
Edicola, tabaccaio, farmacia	1,55	13,00
Negozi particolari quali filateia. Tende e tessuti, antiquario cappelli ed ombrelli, tappeti	0,83	6,81
Banchi di mercato di beni durevoli	0,33	2,17
Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchieri, barbieri, estetista	1,48	11,80
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, calzolaio	1,30	11,60
Attività artigianali: Carrozzeria, officina auto e moto, elettrauto, gommista, carburatorista	0,50	6,00
Attività industriali con stabilimenti di produzione	0,55	4,50
Attività artigianali di produzione di beni specifici	0,80	6,50
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	3,00	30,00
Mense, amburgherie, birrerie	3,00	30,00
Bar, caffè, pasticcerie, gelaterie	3,00	29,50
Supermercato, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari	2,98	29,40
Plurilicenze alimentari e miste	2,61	21,40
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza la taglio	3,50	35,00
Ipermercati di generi misti, grandi magazzini	2,15	17,64
Banchi di mercato di generi alimentari	0,76	6,22
Discoteche, night club, sala giochi	1,15	11,00